

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 110

18 ottobre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARTOLINI, AIMI, RENZI, VECCHI

DEROGHE ALLE VOLUMETRIE PREVISTE DAGLI INDICI DI ZONA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE GRAVI

Oggetto consiliare n. 1809

RELAZIONE

Per "barriere architettoniche" si intendono tutti quegli impedimenti fisici, quali scalini, porte, ponti, rialzi, ecc. che limitano la libertà di movimento alle persone disabili, portatrici di handicap, ai bambini, agli anziani e alle persone deboli ed ammalate.

Le barriere architettoniche rappresentano, dunque, un problema da affrontare e risolvere sul piano culturale, politico e della solidarietà.

Ancor oggi nonostante il nostro Paese sia dotato, a differenza di altri in Europa, di una normativa in materia che si può considerare avanzata, le limitate risorse a disposizione delle istituzioni locali, comportano che spesso queste disposizioni di legge restino inapplicate.

Con la proposta di legge oggi all'attenzione dell'Assemblea Legislativa si intende dare una risposta alle sempre più numerose richieste di quelle famiglie che devono far fronte ai bisogni di propri familiari, portatori di gravi handicap, che risiedono alla stessa casa; in particolare, per molte di queste è necessario, in via prioritaria, ampliare gli spazi residenziali esistenti che non consentono di soddisfare le esigenze abitative di disabile.

A tal fine la proposta di legge rende possibile realizzare, in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, ampliamenti di volumetria massima di 120 mc.

Tutto ciò nel rispetto della normativa in materia di beni ambientali e culturali, di distanze, di confini e di eventuali vincoli igienico-sanitari di inedificabilità.

Per la realizzazione delle predette volumetrie in deroga, la proposta di legge prevede che la domanda di costruzione in deroga sia accompagnata da una certificazione che attesti il possesso dell'handicap grave, da una specifica relazione che dimostri l'impossibilità di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza nonché da una scheda progettuale del nuovo volume.

All'atto del rilascio del permesso di costruire, sulle volumetrie realizzate ai sensi della nuova normativa, sarà istituito, a cura del concessionario, un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienabile e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti.

2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti.

3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestre e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

Art. 2

Permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire

deve essere corredata da:

- a) una certificazione medica rilasciata dall'Azienda Unità sanitaria locale, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;
 - b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
 - c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.
2. All'atto del rilascio del permesso di costruire, sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'art. 1, è istituito a cura del richiedente un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

